

ORDINANZA MUNICIPALE
CHE REGOLA LA NOTIFICA DELLE PERSONE RESIDENTI
SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LOCARNO E LA
TRASMISSIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 1
Obbligo della notifica

Chiunque dà alloggio a terze persone è tenuto ad inoltrare una notifica, stesa su apposito modulo, all'ufficio controllo abitanti del Municipio di Locarno (denominato in seguito "UCA").

Tanto le notifiche di arrivo quanto quelle di partenza devono essere consegnate entro 8 giorni dalla data dell'arrivo o della partenza delle persone soggette all'obbligo di notifica.

In particolare sono tenuti ad inoltrare la notifica:

- a) l'interessato che giunge o che parte da uno stabile;
- b) i proprietari di stabili, i loro rappresentanti o amministratori per i singoli inquilini, locatari, usufruttuari nonché per il personale di servizio in quanto lo stesso alloggia presso i proprietari stessi;
- c) gli inquilini per tutte le persone che alloggiano presso di loro, personale di servizio compreso;
- d) i proprietari o gerenti di alberghi, esercizi pubblici, istituti pubblici o privati nonché ospedali, cliniche, ricoveri e case di cura, per il loro personale di servizio e per i clienti che soggiornano per oltre tre mesi nel territorio del Comune;
- e) i capifamiglia allorché un membro della stessa arriva nell'appartamento o parte per altro recapito, nel Comune o fuori di esso;
- f) tutti coloro che affittano o subaffittano appartamenti o case di vacanza;
- g) tutti coloro che affittano o subaffittano locali a uso studio, laboratorio, deposito, magazzino, fabbrica, negozio o esposizione di qualsiasi genere di merce e ciò indipendentemente dal fatto che le persone o gli enti interessati siano o meno domiciliati a Locarno.

L'obbligo della notifica non può essere messo in relazione con la scadenza dei contratti di locazione o con altri rapporti di diritto privato.

Art. 2
Eccezioni

E' dispensata la notifica di persone in visita presso parenti o conoscenti purché la loro permanenza non si prolunghi oltre un mese.

Sono pure dispensati dall'obbligo della notifica i genitori per i figli che si trasferiscono temporaneamente fuori Comune o fuori Cantone per ragioni di studio o di perfezionamento professionale. Per contro le partenze, che avvengono per le stesse ragioni per l'estero, devono essere in ogni caso notificate.

E' pure dispensato dall'obbligo della notifica il milite che compie servizio militare obbligatorio.

Art. 3
Cambiamento di domicilio nel territorio del Comune

Tutte le persone che cambiano alloggio entro il territorio giurisdizionale del Comune devono essere notificate alla stessa stregua di quanto stabilito dall'art. 1 della presente ordinanza.

Art. 4
Moduli di notifica e allestimento

I moduli di notifica sono ottenibili gratuitamente presso l'UCA; sono di color bianco per le notifiche di arrivo e verde per quelle di partenza. Le notifiche non debitamente compilate o redatte in modo illeggibile o incomplete o non firmate dall'alloggiatore, saranno senz'altro retrocesse. Notifiche verbali non hanno alcun valore e non possono essere accettate.

Art. 5
Documenti

Per famiglie o singole persone provenienti da un altro Comune del Ticino, l'UCA richiama direttamente i necessari atti al Municipio del precedente Comune di domicilio. Qualora mancasse l'atto di origine ne sarà fatta richiesta all'interessato, il quale è tenuto a procurarselo a sue spese, entro 30 giorni. I cittadini locarnesi, ticinesi e confederati che provengono da altri Cantoni o dall'estero sono invece tenuti a far pervenire all'UCA l'atto di origine e il libretto di famiglia, come pure quello degli eventuali figli maggiorenni, conviventi.

In tutti i casi l'UCA può esigere la produzione di altri documenti ufficiali che gli consentono di desumere le generalità esatte e complete di tutte le persone interessate, quali: libretto di famiglia, stato di famiglia, atto di nascita, estratti ufficiali, ecc.

Questi documenti sono restituiti ai loro titolari, per contro l'atto di origine resta depositato presso il Municipio.

Art. 6
Accertamenti

Per eventuali ulteriori accertamenti l'UCA si avvale della collaborazione degli agenti della polizia comunale, i quali sono autorizzati a richiedere le informazioni e i documenti occorrenti per definire la situazione di ogni interessato. Gli agenti della polizia comunale sono pure autorizzati ad incassare tasse per permessi di domicilio, di dimora, di trasferimento, ecc.

Art. 7
Trasmissione di dati personali

- 1) L'UCA fornisce, previa dimostrazione di un interesse legittimo, informazioni sull'indirizzo e/o sulla data d'arrivo o di partenza di determinate persone.
- 2) Per il rilascio del solo indirizzo è prelevata una tassa di cancelleria di fr. 5.--; per tutte le altre informazioni la tassa è di fr. 10.--, che sono quietanziate mediante l'applicazione di una marca di bollo di eguale importo.
- 3) Non si rilasciano liste d'indirizzi per scopi commerciali.

Liste d'indirizzi e etichette per scopi ideali e sociali meritevoli di tutela possono essere rilasciate dal Municipio previa richiesta scritta e pagamento di una tassa stabilita in base alle prestazioni fornite dal Centro elaborazione dati.

- 4) Le richieste di informazioni possono essere fatte personalmente presso l'UCA oppure formulate per iscritto. In quest'ultimo caso la tassa di cui alla cfr. 2 deve essere pagata con il corrispettivo valore in francobolli oltre quella per la risposta a mezzo lettera. Richieste telefoniche non sono accettate, salvo casi di assoluta necessità e previo accertamento dell'identità del richiedente.

Art. 8 **Reclami**

Contro le decisioni dell'UCA può essere interposto reclamo al Municipio entro 15 giorni.

Art. 9¹ **Contravvenzioni**

Chi non ottempera alle disposizioni previste nella presente ordinanza è passibile di una multa che va fino a un massimo di fr. 10'000.--. La procedura è disciplinata dagli articoli 145 e ss LOC.

Art. 10 **Casi particolari**

Gli affittacamere che sono in possesso di una regolare "Patente di affittacamere AC" devono attenersi alle direttive emanate dall'Ente turistico. Alla stessa stregua devono comportarsi i proprietari, che danno in affitto camere ed appartamenti privati a persone singole e famiglie, o che vengono loro stessi a soggiornare a Locarno a scopo turistico (vacanze, cura, visita) e che non hanno il domicilio fiscale nel Cantone Ticino.

I datori di alloggio che affittano camere, appartamenti ammobiliati, a persone che svolgono a Locarno una attività lucrativa, devono notificare i singoli interessati, a norma dell'art. 1.

Art. 11 **Disposizioni finali**

Per tutto quanto non disposto dalla presente ordinanza fanno stato le disposizioni del regolamento sul controllo degli abitanti dell'11 dicembre 1990, le norme della Legge sulla protezione dei dati personali e le direttive del Dipartimento dell'Interno dell'1.1.1971.

La presente ordinanza che entra immediatamente in vigore annulla e sostituisce quella del 14 dicembre 1971.

Adottata con risoluzione municipale No. 2658 del 7 novembre 1985.
Pubblicata a norma di legge durante il periodo dall'11 al 25 novembre 1985.

¹modifiche adottate con risoluzione municipale no. 2657 del 12 ottobre 1992.
Pubblicazione a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 21 ottobre al 4 novembre 1992.